

Roma, 21 novembre 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_41

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Rw, omissione pericolosa**

L'omissione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi costituisce una violazione sostanziale, legata alla necessità di garantire il monitoraggio della capacità contributiva. L'omessa compilazione del quadro RW prevista dall'articolo 4, comma 2, del dl n. 167/1990 non può essere classificata come mera irregolarità formale. Anche in assenza di un danno diretto per l'Erario, infatti, il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio compromette la capacità dello stato di tracciare flussi finanziari potenzialmente rilevanti ai fini tributari. Con la sentenza n. 28077 del 30 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la funzione primaria dell'obbligo dichiarativo nel monitoraggio fiscale e respingendo le argomentazioni di non proporzionalità delle sanzioni avanzate dal contribuente. Il caso nasce da una segnalazione dell'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali. Dalle verifiche è emerso che il contribuente, nelle annualità 2005-2008, aveva effettuato trasferimenti di capitali verso l'estero senza dichiararli nel quadro RW. A seguito della mancata giustificazione per le movimentazioni rilevate, l'Agenzia delle entrate ha irrogato sanzioni nella misura minima del 5% degli importi non dichiarati, per un totale di circa 55.000 euro. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza del 2016, aveva annullato le sanzioni ritenendole non proporzionate e qualificandole come violazioni meramente formali, poiché non avevano causato danni diretti all'Erario. L'Agenzia delle entrate ha quindi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, affermando che l'obbligo di dichiarazione risponde a una finalità di monitoraggio essenziale per accertare la capacità contributiva. “La violazione consistente nell'omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all'estero [...] risponde all'esclusiva finalità di assicurare, tramite l'obbligo di dichiarazione, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l'estero, quali manifestazioni di capacità contributiva”, scrive la Corte nella sentenza. “Nel caso in esame, quindi, la CTR senza cogliere la ratio della norma nell'univoca accezione precisata da questa Corte, ha erroneamente negato la rilevanza a fini sanzionatori della omessa presentazione del quadro RW in ragione del ravvisato, ma insussistente, carattere formale della violazione in quanto non recante danno all'Erario”. La Cassazione ha inoltre chiarito che non è stato violato il principio di proporzionalità, richiamato dal contribuente in riferimento alla giurisprudenza comunitaria. Richiamando la causa C-788/19 della Corte di Giustizia dell'Ue, la Corte ha osservato che il regime italiano non presenta i caratteri sproporzionati della normativa spagnola censurata, che prevedeva sanzioni fino al 150% del valore non dichiarato. Al contrario, il regime italiano, disciplinato dall'art. 5, comma 5, del dl n. 167/1990, prevede una sanzione dal 5 al 25% degli importi non dichiarati, sanzione che, nel caso in specie, è stata applicata nella misura minima. Come

specificato, «i caratteri del regime spagnolo, censurato dalla Corte di Giustizia per sproporzionalità, non sono ravvisabili nella disciplina italiana, che prevede misure proporzionate e circoscritte.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 19 novembre 2024

➤ **Registro titolari effettivi, sospensione totale**

La sospensione degli adempimenti comunicativi deve ritenersi totale, per entrambe le sezioni del registro, quella dei titolari effettivi e quella dei trust, e comprende sia l'attività di popolamento dei dati, che quella di aggiornamento e conferma annuale nonché quella di consultazione. Lo ricordano, in una nota diffusa ieri, i referenti del Gruppo di Lavoro antiriciclaggio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. Il documento, dopo aver ricordato che con l'ordinanza n. 8248/2024 del 15 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha, infatti, interamente sospeso gli effetti dei decreti che hanno dato attuazione al Registro dei Titolari Effettivi, rimettendo, con procedimento accelerato, otto questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea, prevede che, allo stato attuale, i soggetti obbligati ai predetti adempimenti (società in primis) non sarebbero tenuti ad effettuare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese. Sebbene le questioni pregiudiziali che hanno determinato la decisione del Consiglio di Stato di rinviare le proprie determinazioni ad una preventiva pronuncia della Corte di Giustizia Europea, riguardino sostanzialmente solo i mandati fiduciari e gli istituti affini al trust, non sembrano esserci dubbi sul fatto che gli adempimenti sino tutti sospesi. Al netto dei pareri espressi da qualche consulente che vorrebbe invece considerare solo parzialmente sospeso il registro resta assolutamente confermato che non vi è alcun obbligo né tantomeno alcuna sanzione per il mancato adempimento comunicativo. Le stesse Camere di Commercio sorvolano sul fatto che lo scorso anno, d'intesa con il MIMIT, hanno deciso di mantenere aperti i canali di ricezione delle domande a livello facoltativo (senza però specificarlo), altre, più virtuose, come la Camera di Commercio di Genova, più chiaramente e correttamente, hanno scritto che, alla luce dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024, risultano espressamente sospese l'azione sanzionatoria (prevista dall'articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione, i controlli a campione sulle istanze ricevute, l'accreditamento dei soggetti obbligati all'adeguata verifica così come la consultazione e l'accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse. Quindi, dalla lettura del documento della Camera di Commercio di Genova del 13 novembre scorso, emerge chiaramente che la sanzione, di importo compreso tra i 103 e i 1032 euro, non potrà essere applicata nei confronti di chi, in questi mesi, non ha effettuato o non effettuerà gli adempimenti comunicativi nei confronti del registro dei titolari effettivi e dei trust in ragione della pendenza del giudizio di cui sopra.

Fonte: Fabrizio Vedana, Italia Oggi del 20 novembre 2024

➤ **Via al dialogo sul nuovo Testo unico della finanza**

Il voto di lista in assemblea per il rinnovo dei Cda è una peculiarità del sistema italiano e va conservato. Il sottosegretario all'economia Federico Freni, intervenuto ieri al Convegno di Assogestioni sul tema «Board-shareholder dialogue» (titolo di un volume promosso dall'associazione e curato da Luca Enriques e Giovanni Strampelli). Il sottosegretario ci ha tenuto però a precisare che parlava appunto del voto di lista in assemblea e non della lista del Cda uscente, la cui procedura di elezione è stata riformata dalla Legge Capitali e risulta blindata. A questo proposito ieri Consob ha annunciato l'avvio di una consultazione preliminare con una serie di quesiti sulle principali questioni attuative della norma, a cui seguirà una seconda consultazione con le

proposte di modifiche regolamentari, nell'intenzione comunque di arrivare in tempo per le assemblee del 2025, anche se c'è chi ritiene difficile che si possa arrivare in tempo per l'anno prossimo. Il presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, ha espresso grande apprezzamento per come Freni ha valorizzato il meccanismo del voto di lista. Occorre ricordare infatti che (anche se non si tratta di un organismo interno ad Assogestioni) il Comitato dei Gestori, grazie a questo meccanismo, di contribuire alla nomina di amministratori indipendenti di minoranza nelle società quotate italiane; creando un dialogo positivo fra il mercato e i board delle società quotate. Come ha spiegato Emilio Franco, che del Comitato è coordinatore, ha ricordato i risultati ottenuti nella campagna assembleare di quest'anno: «Abbiamo presentato circa 80 liste per una cinquantina di società e siamo riusciti a eleggere circa un centinaio tra consiglieri e sindaci, in particolare sulla base della riserva di legge, tre quarti dei nostri eletti sono presidente del consiglio sindacale. A seconda delle esigenze della società, soprattutto sull'autovalutazione fatta dal board uscente grazie all'engagement, scegliamo le caratteristiche più appropriate per la società in questione. La nostra attività si esaurisce nella selezione e presentazione dei candidati, il consigliere poi è indipendente e non ha nessun vincolo di mandato con noi». Trabattoni ha poi detto: «Anche la riforma del Tuf si sta realizzando in un dialogo positivo, costruttivo e trasparente», in linea con quanto affermato dal sottosegretario che aveva lamentato critiche al Governo sulla trasparenza del processo di riforma del Tuf. Il cui testo però non è ancora noto, ma a un convegno recente del Sole 24 Ore, Freni aveva assicurato ampio dibattito nella fase di discussione in Parlamento del testo. Il presidente di Assogestioni poi, richiamando l'intervento di Oliver Hart, Premio Nobel, ha ricordato che oggi «è legittimo chiedersi se l'assunto della massimizzazione del profitto sia ancora attuale oppure sia necessario prendere atto di una evoluzione verso il concetto di massimizzazione dello shareholder welfare».

Fonte: Antonio Criscione, il Sole 24 Ore del 20 novembre 2024

➤ **Tassazione in entrata del trust con vantaggi per il neo domiciliato**

La riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni (operata dal DLgs. 139/2024) ha aperto, in relazione al trust, una nuova stagione, anche per i professionisti e consulenti incaricati di guidare i contribuenti nelle proprie scelte fiscali. La possibile opzione volontaria per la tassazione "in entrata", in alternativa al regime della tassazione "in uscita" che si applica "di default", comporta, infatti, la necessità di operare una valutazione di convenienza, comparando il carico tributario che potrebbe derivare dalle diverse opzioni. Si ricorda che il nuovo art. 4-bis del DLgs. 346/90 sancisce la rilevanza, ai fini dell'imposta di successione e donazione, dei trasferimenti derivanti da trust, che realizzino un arricchimento dei beneficiari disponendo che, in linea di principio, il tributo si applichi al momento del trasferimento ai beneficiari, calcolando aliquote e franchigie sulla base del rapporto esistente tra disponente e beneficiario, in base alle norme vigenti al momento del trasferimento medesimo. La tassazione "in uscita", già convalidata dalla giurisprudenza e – da ultimo – anche dalla prassi (circ. n. 34/2022) implica il vantaggio di non dover anticipare il tributo al momento della separazione patrimoniale, ma comporta una quota di incognita, in quanto non è possibile sapere con certezza quale sarà il quadro normativo vigente al momento del trasferimento finale, né quale sarà il valore dei beni in trust in quel momento. In breve, al momento della costituzione del trust non è possibile individuare con certezza il carico impositivo che sarà applicato "in uscita", al trasferimento finale (che potrebbe anche realizzarsi dopo molti lustri). L'art. 4-bis del DLgs. 346/90, introdotto con la riforma ha, però, previsto un'alternativa opzionale al regime sopra delineato, consentendo al disponente di optare per la corresponsione dell'imposta di donazione al momento di "ciascun conferimento". La scelta della tassazione "in entrata" integra una vera e propria "imposizione opzionale sostitutiva" (così lo Studio del Notariato 99-2024/T), consentendo di "cristallizzare" il tributo al momento del trasferimento dei beni in trust, evitando la tassazione in uscita (a meno che, alla fine, i beni non siano attribuiti a beneficiari appartenenti ad una diversa "categoria" rispetto a quello in relazione al quale è stata commisurata l'imposta in

entrata). La tassazione “in entrata” ha il vantaggio di essere “calcolabile” da subito, applicandosi norme conosciute, ma espone ovviamente il contribuente al “rischio” che il tributo finale possa risultare in concreto inferiore. In questo contesto, un elemento che potrebbe influenzare la scelta per la tassazione anticipata potrebbe essere il fatto che il disponente abbia optato per il regime dei neo domiciliati ex art. 24-bis del TUIR. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 1 comma 158 della L. 232/2016, “per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa” ex art. 24-bis del TUIR, l’imposta sulle successioni e donazioni di cui al DLgs. 346/90 “è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione”. In relazione alla norma appena citata, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 23 maggio 2017 n. 17, § 5.3, aveva chiarito come il termine “donazioni” non debba intendersi in senso rigoroso, ma possa includere tutti i “trasferimenti a titolo gratuito” che ricadevano nell’ambito di applicazione dell’imposta di donazione ai sensi dell’art. 2 comma 49 del DL 262/2006. L’Agenzia aveva quindi concluso che “anche in relazione agli atti gratuiti non donativi ed ai vincoli di destinazione (tra i quali, ad esempio il conferimento di beni in trust), posti in essere da soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime sostitutivo previsto dall’articolo 24-bis del TUIR, l’imposta sulle donazioni troverà applicazione limitatamente ai trasferimenti di beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato”. La trasposizione di questo chiarimento nel quadro dell’imposta sulle donazioni post riforma del DLgs. 139/2024, potrebbe consentire, al soggetto che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia, abbia optato per il regime dei neo domiciliati e si trovi nel periodo di durata dell’opzione ex art. 24-bis del TUIR, di conferire in trust (neo costituito o già esistente) beni esteri e, optando la tassazione “in entrata”, usufruire del regime di esonero da tassazione con imposta di donazione previsto dall’art. 1 comma 158 della L. 232/2016. In questo modo l’attribuzione risulterebbe cristallizzata, anche ove il trasferimento effettivo a favore del beneficiario finale avvenisse, poi, al termine del periodo di validità dell’opzione. Il punto, per la sua rilevanza, meriterebbe una conferma. Non dovrebbero esserci dubbi, inoltre, sul fatto che, ove un soggetto, durante i periodi di validità dell’opzione per il regime dei neo domiciliati di cui all’art. 24-bis del TUIR, muoia, avendo predisposto un trust testamentario, il trustee, optando per la tassazione in entrata possa ottenere anche il “vantaggio” dell’applicazione dell’imposta di successione limitatamente a beni e diritti esistenti in Italia.

Fonte: Anita Mauro, Eutekne del 22 novembre 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr